



Durc e responsabilità solidale *di Michele Regina*

L'INPS interviene con Messaggio 12091 del 2010 sull'argomento in oggetto a valle dell'Interpello 3/2010 del Ministero del Lavoro del 2 aprile 2010.

Tale argomento è stato oggetto di trattazione anche con apposita Circolare n° 7, della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro.

In pratica il Ministero, su richiesta del CLAAI interviene per esprimere proprio parere in merito all'estensione dell'obbligazione solidale tra committente e appaltatore, nonché tra questi e i subappaltatori - oltre che agli oneri retributivi, contributivi e fiscali - anche alle somme aggiuntive quali interessi, sanzioni civili e oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative. L'interpello verte anche sulla richiesta di parere, stante la responsabilità solidale di che trattasi, se sia causa ostativa il rilascio del DURC nei confronti dei coobbligati nel caso vi sia inadempienza da parte di un soggetto della filiera.

Il Ministero entra nell'esame dell'art. 29 del DLgs 276/03 e dell'art. 35, comma 28, del DL 223/06, convertito in legge 248/06. Quest'ultimo, nella filiera appaltatori e subappaltatori, rafforza il regime di solidarietà estendendolo al versamento delle ritenute fiscali su reddito di lavoro dipendente nonché al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi ai fini INAIL. L'art. 29 del DLgs 276/03 offre invece negli appalti una garanzia a favore dei lavoratori dipendenti di tipo retributivo e previdenziale nel termine di due anni dalla cessazione degli appalti, coinvolgendo la filiera committente, appaltatori e subappaltatori.

Il Ministero risponde che le obbligazioni solidali sono riferite ai trattamenti retributivi, contributivi e fiscali. Restano incluse le somme dovute a titolo d'interesse e le somme dovute per sanzioni civili.

Restano pertanto escluse le altre somme per oneri ove non previste espressamente dalla legge. Tali somme ultime non sorreggono una tutela a favore del prestatore, ma sono invece riferite a una sanzione afflittiva per un inadempimento nei confronti della Pubblica amministrazione.

Per il Ministero il rilascio del DURC, che certifica la regolarità tra il soggetto passivo del rapporto previdenziale riconducibile all'unicità del rapporto e assicurativo e previdenziale tra impresa richiedente ed ente, non è ostativo a favore di chi abbia un'obbligazione solidale con soggetto debitore nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi.

Alla luce dell'Interpello in questione l'INPS con il Messaggio citato confer-

ma che "il Ministero ha escluso che la sussistenza di un'esposizione debitoria conseguente al riconoscimento di un vincolo di responsabilità solidale, possa rappresentare causa ostativa al rilascio del Durc all'impresa chiamata all'adempimento per effetto dell'obbligo solidale stesso".

Pertanto se sussistono le condizioni previste dall'art. 5 DM 24.10.2007¹ si dovrà sempre attestare la regolarità contributiva.

Però l'INPS per tutelare il proprio credito invita le sedi a indicare tra le annotazioni del DURC che esiste un obbligo solidale con altra impresa di cui si dovrà indicare la denominazione, il numero di posizione e l'importo della sorte dovuta a titolo di obbligazione solidale e le sanzioni civili maturate sino alla data del rilascio della certificazione.

Note

¹ Art. 5 DM 24.10. 2007

(Requisiti di regolarità contributiva)

1 La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- c) inesistenza di inadempienze in atto;

2 La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:

- a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
- b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

3 La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:

- a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
- b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
- c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.